

Legge regionale 22 luglio 1996 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 23

(Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria)

1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attività agriturstica sia precluso all'esercizio dell'attività venatoria con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/1992.